

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1906 del 31/03/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 624 DEL 10/02/2020, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA CARROZZERIA SIRE. S.R.L PER L'ATTIVITÀ DI "TRATTAMENTO SUPERFICIALE E VERNICIATURA DI SUPERFICI PREVALENTEMENTE METALLICHE", SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VIGOLZONE, LOCALITÀ CABINA, VIA ARTIGIANI.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1986 del 31/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trentuno MARZO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 624 DEL 10/02/2020, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA CARROZZERIA SI.RE. S.R.L PER L'ATTIVITÀ DI "TRATTAMENTO SUPERFICIALE E VERNICIATURA DI SUPERFICI PREVALENTEMENTE METALLICHE", SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VIGOLZONE, LOCALITÀ CABINA, VIA ARTIGIANI.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb 624 del 10/02/2020 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Piacenza ha adottato – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale (rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 2708 del 24/02/2020, acquisito al prot. ARPAE n. 78350 del 29/05/2020), per l'attività di "trattamento superficiale e verniciatura di superfici prevalentemente metalliche", svolta nello stabilimento sito in Comune di Vigolzone, Località Cabina, Via Artigiani, dalla ditta CARROZZERIA SI.RE. S.R.L. (CF 01211540339), comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- *art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione* alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- *art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ordine all'impatto acustico;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta CARROZZERIA SI.RE SRL (C.F./P.Iva 01211540339 - sede legale Viale Abbazia n. 4. Piacenza), per l'attività svolta in Comune di Vigolzone, Via Artigiani, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera", pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna e acquisita al prot. ARPAE n. 37398 del 26/02/2025 (pratica Sinadoc 8400/2025);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 44510 del 07/03/2025, ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, nonché l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;
- con la medesima nota prot. n. 44510 del 07/03/2025, ARPAE SAC Piacenza ha richiesto al Comune di Vigolzone il parere in ordine alla matrice “emissioni in atmosfera”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 269 c. 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06;
- con nota prot. 44520 del 07/03/2025 ARPAE SAC Piacenza ha chiesto al Servizio Territoriale di ARPAE il parere per la modifica non sostanziale di cui trattasi;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice “emissioni in atmosfera” (rif. attività n. 7 del 27/07/2025 sinadoc 8400/2025) risulta che:

- le modifiche consistono in:
 - attivazione, nell'Unità produttiva B, di un nuovo forno statico di cottura per semilavorati verniciati al liquido (emissione E18B), con bruciatore a gas metano, avente potenzialità termica di 378 kW (emissione E19B). L'introduzione del nuovo forno non andrà a modificare la potenzialità dell'impianto e i consumi di prodotti vernicianti; lo scopo della sua introduzione è quello di garantire una ulteriore postazione in cui possano essere asciugati i semilavorati dopo la verniciatura a liquido in modo che possano permanere più tempo in asciugatura migliorando la qualità del prodotto finale;
 - installazione di 2 nuovi distillatori di solvente in continuo in Unità produttiva B e di un nuovo distillatore di solvente in continuo in Unità produttiva A. Tali nuovi distillatori, di moderna concezione, lavoreranno a ciclo chiuso senza generare emissioni diffuse e sostituiranno un distillatore di vecchia generazione in Unità produttiva A ed un distillatore di vecchia generazione in Unità produttiva B. Il numero di distillatori presenti nello stabilimento passerà quindi da 4 a 5. Il quantitativo di SOV distillati annualmente risulterà all'incirca raddoppiato, comportando una riduzione dell'acquisto di solventi;
- viene dichiarato che l'impatto acustico non subirà modifiche (forno statico e distillatori sono sorgenti sonore trascurabili);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato del Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza con nota prot. n. 45138 del 10/03/2025;
- parere favorevole, ai sensi dell'art. 269. c. 3 del D.Lgs 152/2006 rilasciato dal Comune di Vigolzone, con nota prot. n. 2445 del 20/03/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 53740 in pari data;

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal

Tariffario ARPAE;

VERIFICATO che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA, come richiesto dalla ditta CARROZZERIA SI.RE SRL (C.F./P.Iva 01211540339), per l'attività di *"trattamento superficiale e verniciatura di superfici prevalentemente metalliche"* svolta in Comune di Vigolzone, Via Artigiani 19;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb 624 del 10/02/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 2708 del 24/02/2020, per l'attività di *"trattamento superficiale e verniciatura di superfici prevalentemente metalliche"*, svolta dalla ditta CARROZZERIA SI.RE. S.R.L. nello stabilimento sito in Comune di Vigolzone, Località Cabina, Via Artigiani, come segue:

A) inserendo, al punto 2 del dispositivo, Unità B, i seguenti limiti e prescrizioni:

EMISSIONE N. E18B FORNO STATICO COTTURA VERNICI LIQUIDE

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	270 gg/a
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E19B GENERATORE TERMICO A METANO FORNO STATICO COTTURA VERNICI LIQUIDE – P=378 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	270 gg/a
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

B) sostituendo le prescrizioni, di cui alle lettere a) e k) del punto 2 del dispositivo, con le seguenti:

a) fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E8A, E13A, E16A, E17A, E22A, E23A, E1B, E3B, E10B e E19B il gestore può non effettuare autocontrolli a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. Metano);

k) devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti:

- le ore di funzionamento di E1A, E2A, E3A, E4A, E5A, E9A, E10A, E11A, E12A, E14A, E15A, E19A, E20A, E4B (per quest'ultima emissione limitatamente alla cottura di prodotti vernicianti liquidi), E5B, E7B, E11B, E12B, E13B, E14B, E15B, E16B, E17B e E18B con l'esclusione delle ore dedicate alla preparazione ed alla carteggiatura;
- i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (comprensivi di quelli per le operazioni di pulizia attrezzature e per l'attività di carrozzeria veicoli) nonché degli sgrassanti per la pulizia delle superfici, validati dalle relative fatture di acquisto;
- i quantitativi di COV recuperati tramite i distillatori distinguendo il loro utilizzo (verniciatura e/o pulizia attrezzature, oppure sgrassaggio di superfici);

C) inserendo, al punto 2 del dispositivo, le seguenti ulteriori prescrizioni:

u) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
- entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi di E18B** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;

v) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;

w) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 624 del 10/02/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 2708 del 24/02/2020, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero, per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 2708 del 24/02/2020;

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di

ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza");
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.